

COMUNE DI PRALI

Rep. N ---

Città Metropolitana di Torino

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI E DI ATTREZZATURE PER LO

SCI DI FONDO – 2017 - 2019

L'anno duemilasedici, addì quattro del mese di marzo nella Residenza Municipale di Prali, Frazione Ghigo n. 16 – 10060 PRALI - TO.

TRA

il Signor Grill Franco, nato a Prali il 17/08/1948 e residente a Prali in Fraz. Villa, 32, il quale dichiara di agire non per conto proprio, ma nella sua esclusiva qualità di Responsabile del Servizio 0602 del Comune di Prali, con sede in Frazione Ghigo n. 16 - 10060 Prali - TO, (C.F. 85000070012),

E

Il Signor -----, nato a -----il ---/---/-----e residente a -----
-----in Via ----- n. -----, (C.F. -----) agente
per conto -----con sede in ----- Via -----n. -
-----, (C.F. -----) nella sua qualità di -----a questo
atto autorizzata in forza dello statuto associativo ;

PREMESSO

- che il Comune di Prali, in seguito denominato per brevità "Concedente", con D.G.C. n. 51 del 28/09/2015, ha deciso di affidare in concessione la gestione degli impianti ed attrezzature per lo sci di fondo:

- 1) veicolo battipista KAESSBOHRER PISTENBULLY TIPO PB 28.10 (inventario n. 00598) in seguito per brevità denominato "Veicolo";
- 2) veicolo battipista G.GO SPIDI TURBO (inventario n. 00383);
- 3) rimessa per i veicolo battipista di cui al precedente punto 1) sita in Prali, Frazione

Villa, s.n.c. (nell'immobile censito al N.C.T. al foglio 28, particella 500 sub 11 -

12) in seguito per brevità denominati "Immobile" e Prali Ghigo presso il fabbricato

adibito a sede municipale;

4) che l'attività dello sci di fondo si svolge nel Comune di Prali si svolge a livello

agonistico nel tracciato di cui al Certificato di omologazione F.I.S.I. n.

13/020/AOC/F (ex 02/11/AOC/F) in data 08/11/2013 ed a livello amatoriale nel

tracciato di cui alla D.C.C. n. 32 del 21/10/2014 così come evidenziati sulle

corografie che allegare alla presente convenzione rispettivamente sotto le lettera

A1 ed A2 ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in seguito denominati

per brevità unitamente entrambi "Pista";

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2) Il Concedente affida al Concessionario la gestione seguenti impianti ed attrezzature per lo sci di fondo:

a. veicolo battipista KAESSBOHRER PISTENBULLY TIPO PB 28.10 (inventario n. 00598);

b. veicolo battipista G.GO SPIDI TURBO (inventario n. 00383);

c. rimessa per i veicoli battipista di cui al precedente punto 1) sita in Prali, Frazione

Villa, s.n.c. (nell'immobile censito al N.C.T. al foglio 28, particella 500 sub 11 -

12) e Prali Frazione Ghigo presso la sede municipale, come risulta dalle

planimetrie allegare sotto la lettera B al presente atto ne costituisce parte

integrante e sostanziale, completo dell'arredamento e delle attrezzature esistenti.

d. pista per l'attività dello sci di fondo che a livello agonistico si svolge nel tracciato

di cui al Certificato di omologazione F.I.S.I. n. 13/020/AOC/F (ex 02/11/AOC/F)

rilasciato in data 08/11/2013 ed a livello amatoriale nel tracciato di cui alla D.C.C

n. 32 del 21/10/2014 così come evidenziati sulle corografie che allegate alla presente convenzione rispettivamente sotto le lettera A1 ed A2 ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

La durata della presente convenzione è fissata dal 01.12.2017 e sino al 30/04/2019, data in cui si intenderà conclusa senza formalità, disdetta o preavviso di sorta.

3) Il Concedente si riserva il diritto di disporre gratuitamente, senza turbare il regolare svolgimento delle normali attività del Concessionario nell'Immobile, di locali e di attrezzature per lo svolgimento di manifestazioni direttamente promosse e/o organizzate previo preavviso scritto di almeno giorni 20 (venti).

Parimenti il Concedente si riserva il diritto, in circostanze eccezionali, di impiegare a proprie spese il Veicolo previo preavviso di almeno giorni 1 (uno).

4) I Veicoli e l'Immobile e tutte le attrezzature in essi comprese sono di proprietà del Concedente. Si intendono acquisite alla proprietà del Concedente, senza diritto del Concessionario ad indennizzo o compenso alcuno, eventuali opere di miglioria eseguite dal Concessionario, nonché nuove attrezzature dal medesimo eventualmente acquistate.

Il Concedente ha la facoltà, in ogni momento, di acquistare nuove attrezzature o arredi.

5) I Veicoli e l'Immobile e tutte le attrezzature in essi comprese vengono concesse gratuitamente al Concessionario ed a tale fine all'atto della consegna il Concedente redigerà, in contraddittorio con il Concessionario, apposito verbale di consistenza-inventario in duplice copia nel quale dovranno essere poi riportati, di volta in volta, attrezzi, mobili, ecc. successivamente acquistati dal Concedente e/o dal Concessionario.

Il Concessionario non potrà apportare alcuna modifica o innovazione al Veicolo e all'Immobile, agli impianti ed alle attrezzature senza il preventivo consenso scritto del Concedente e le autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie.

Al momento della cessazione della presente convenzione il Concessionario dovrà riconsegnare il Veicolo e l'Immobile e tutte le attrezzature affidategli nello stato di conservazione dovuto mediante verbale di consegna in duplice copia da redigersi in contraddittorio con il Concedente.

6) Il Concessionario, e per esso il suo legale rappresentante pro-tempore, è responsabile della custodia di ogni bene di proprietà del Concedente esistente nell'Immobile e nel Veicolo. Deve inoltre aver cura che il patrimonio sia conservato nel miglior modo possibile. Il Concedente si riserva di verificare in ogni momento e senza preavviso lo stato di quanto affidato.

7) Il Concessionario può affidare a proprie cura e spese la custodia dell'Immobile e dei Veicoli direttamente a persona di sua fiducia, notificandone il nominativo al Concedente entro giorni 10 (dieci) dall'affidamento.

Il Concessionario affida la conduzione dei Veicoli a soggetti idonei in possesso dei prescritti requisiti di legge e per la verifica di ciò trasmette al Concedente elenco dei conducenti individuati entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente atto ed eventuali aggiornamenti o variazioni entro 5 (cinque) giorni dal loro verificarsi.

8) Il Concedente è sollevato da ogni e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di appalto con eventuali soggetti operanti, per l'incarico del Concessionario, nell'Immobile e con i Veicoli.

9) Sono a carico del Concedente:

a) le spese per straordinaria manutenzione dell'Immobile (sono considerati lavori di manutenzione straordinaria le tinteggiature esterne, il rifacimento delle coperture,

delle gronde e degli intonaci, la sostituzione dei serramenti, delle caldaie e dei

corpi radianti, il rinnovo delle condutture degli impianti idrici, termici ed elettrici, le

modifiche all'impianto di illuminazione e la posa delle recinzioni);

b) le spese per straordinaria manutenzione degli impianti, eccettuati i casi di danni

provocati da accertata imperizia nella conduzione degli stessi da parte del

Concessionario;

c) l'assicurazione per incendio e responsabilità civile verso terzi, in dipendenza

dell'Immobile avvenuta attraverso la polizza n. -----emessa

dalla società ----- con sede in Via -----n. ----- CAP -----

----- Città -----(Prov -----);

d) le imposte sugli immobili;

e) le spese di energia elettrica di acqua potabile e di metano per riscaldamento se

ed in quanto fornite mediante impianti centralizzati;

f) le spese di straordinaria manutenzione dei Veicoli;

g) dietro richiesta scritta del Concessionario, le incombenze e le spese per le

verifiche periodiche (collaudi) del Veicolo.;

h) il carburante utilizzato dai veicoli battipista KAESSBOHRER PISTENBULLY TIPO

PB 28.10 e G.GO SPIDI TURBO per un importo pari a € 6.000,00 IVA compresa;

È compito del Concessionario segnalare tempestivamente al Concedente, mediante

raccomandata A.R., gli eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari

per mantenere in efficienza i Veicoli, l'Immobile e per la buona conservazione sua e

delle attrezzature.

10) Sono a carico del Concessionario:

a) condurre la pista per lo sci da fondo secondo quanto previsto dalla normativa

vigente in materia ed in particolare l'apertura al pubblico sarà condizionata alla

messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione

dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste;

b) tutti i lavori necessari a consentire l'ordinario funzionamento dell'Immobile e del Veicolo ed a garantire la conservazione di ogni bene di proprietà del Concedente, oltre ad ogni altro onere che sia necessario per mantenere i servizi perfettamente agibili e sicuri;

c) le spese relative alla corresponsione degli stipendi o salari e conseguenti contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi per tutto il personale eventualmente impiegato per la gestione dell'Immobile e dei Veicoli;

d) l'assicurazione di responsabilità civile per ogni rischio connesso con la gestione dell'Immobile e la conservazione dei beni mobili ed immobili affidati non compresi nelle coperture di cui al precedente punto 10, lettera c) con i seguenti massimali:

- € 3.000.000,00 (euro tremilioni e centesimi zero) per sinistro
- € 3.000.000,00 (euro un milione e centesimi zero) per persona lesa o deceduta
- € 3.000.000,00 (euro cinquecentomila e centesimi zero) per cose o animali:

avvenuta attraverso la polizza -----emessa dalla società -----

---- con sede in Via -----n. ----- CAP ----- Città -----

(Prov -----);

La relativa polizza deve esplicitamente evidenziare, con apposita clausola, che la copertura dei rischi si estende a tutti i propri associati, a tutti i fruitori dei servizi svolti nell'Immobile, ai terzi, alle cose ed all'eventuale personale addetto, per i danni derivanti da incendio. La polizza deve contenere inoltre una clausola relativa alla responsabilità civile derivante all'utilizzo di mezzi meccanici in fase di lavorazione (per i mezzi battipista) relativo alla battitura delle piste e annesse e connesse attività

(mezzo in opera). Deve essere, altresì, esplicitato il sollevamento del Concedente da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti (rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente);

e) le spese di gestione, nessuna esclusa;

f) le spese di sorveglianza, custodia e pulizia dell'intero Immobile e dei Veicoli;

g) le spese telefoniche;

h) le spese di energia elettrica di acqua potabile e di metano per il riscaldamento se ed in quanto fornite mediante impianti autonomi;

i) la tassa o la tariffa per il servizio rifiuti;

j) i carburanti, lubrificanti e materiale di consumo per il funzionamento dei Veicoli;

k) la tassa di circolazione dei Veicoli;

l) l'assicurazione di responsabilità civile auto per i due veicoli battipista KAESSBOHRER PISTENBULLY TIPO PB 28.10 e G.GO SPIDI TURBO, con i seguenti massimali:

- € 3.000.000,00 unico (euro tremilioni e centesimi zero) per danni relativi a persona lesa o deceduta e per cose o animali;

avvenuta attraverso le polizze -----emessa dalla società -----

---- con sede in Via -----n. ----- CAP ----- Città -----

(Prov -----)

m) l'assicurazione degli infortuni del conducente dei Veicoli con i seguenti massimali:

- € 200.000,00 (euro duecentomila e centesimi zero) caso morte;
- € 300.000,00 (euro un trecentomila e centesimi zero) per invalidità permanente.

Avvenuta attraverso polizza -----emessa dalla società -----

-- con sede in Via -----n. ----- CAP ----- Città -----

(Prov -----)

n) polizza "all risk" beni strumentali a copertura dei Veicoli per un valore assicurato di € 80.000,00 (euro ottantamila e centesimi zero);

Avvenute attraverso le polizze n. -----emessa dalla società -----

----- con sede in Via -----n. ----- CAP ----- Città -----

(Prov -----)

o) la nomina di un direttore della pista;

p) la preparazione e la messa in sicurezza delle piste durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici;

q) assicurare la preparazione della pista in funzione delle condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento;

r) provvedere alla delimitazione della pista;

s) disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici;

t) assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso;

u) stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all'uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista;

v) l'utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore con i seguenti massimali:

• € 3.000.000,00 (euro tre milioni e centesimi zero) per sinistro

• € 3.000.000,00 (euro tre milioni e centesimi zero) per persona lesa o deceduta

• € 3.000.000,00 (euro tre milioni e centesimi zero) per cose o animali.

Avvenuta attraverso la polizza n. -----emessa dalla società -----

----- con sede in Via -----n. ----- CAP ----- Città -----

(Prov -----)

La relativa polizza deve esplicitamente evidenziare, con apposita clausola, che la copertura dei rischi si estende a tutti i propri associati, a tutti i fruitori della Pista, ai terzi, oltre alle cose, ed all'eventuale personale addetto, per i danni derivanti da incendio. La polizza deve contenere inoltre una clausola relativa alla responsabilità civile derivante all'utilizzo di mezzi meccanici in fase di lavorazione (battipista) relativo alla battitura delle piste e annesse e connesse attività (mezzo in opera). Deve essere, altresì, esplicitato il sollevamento del Concedente da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti (rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente);

w) l'ordinaria manutenzione, in particolare, avrà l'obbligo di curare che le piste affinché conservino i requisiti tecnici e di sicurezza previsti;

x) il posizionamento di ogni elemento e struttura di protezione necessaria a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva in completa sicurezza ai sensi della normativa vigente in materia;

y) prima dell'apertura del tracciato agli sciatori la consegna all'amministrazione comunale idoneo piano di gestione del tracciato della pista da fondo in cui si dovranno indicare le modalità di gestione e organizzazione del servizio compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici;

z) prima dell'apertura del tracciato la comunicazione all'amministrazione comunale i soggetti incaricati della sicurezza del tracciato e dei conseguenti documenti che evidenzino le modalità di apertura e chiusura del tracciato a seconda delle caratteristiche nivologiche oggettive presenti nel contesto ambientale nel quale si snoda il tracciato (ad esempio stesura del documento P.I.S.T.E. e tutto quanto necessario, ecc.) ai sensi della normativa vigente in materia;

Copia delle polizze assicurative di cui alle precedenti lettere 9c), d), l), m) e n) v) vengono depositate contestualmente alla firma del presente atto;

11) Il Concessionario deve garantire:

a) disponibilità giornaliera (in presenza di innevamento idoneo) di anello di pista in Frazione Villa adeguato per l'attività di allenamento delle squadre agonistiche dello SCI CLUB PRALI;

b) disponibilità nei giorni festivi e prefestivi (in presenza di innevamento idoneo) di anello/anelli di pista adeguati per l'attività amatoriale;

c) disponibilità tempestiva (in presenza di innevamento idoneo) del tracciato agonistico di cui al Certificato di omologazione F.I.S.I. n. 13/020/AOC/F (ex 02/11/AOC/F) in data 08/11/2013 per lo svolgimento di competizioni autorizzate.

12) Il Concessionario è responsabile del buon funzionamento dei Veicoli, dell'Immobile e di tutti gli impianti ed attrezzature e deve, pertanto, provvedere a tutti gli oneri affinché essi funzionino e non si deteriorino oltre il normale degrado d'uso.

Di eventuali danni agli impianti, agli attrezzi, ai mobili ed ai fabbricati causati da un non corretto uso da parte dei propri associati, dei fruitori dei servizi svolti nell'Immobile, di terzi e di eventuale personale è responsabile il Concessionario.

13) il Concedente è manlevato da ogni responsabilità per danni persone o a cose causati od occasionati dall'uso dell'Immobile, dei Veicoli e della Pista così pure per

danni a associati, dipendenti, collaboratori o appaltatori del Concessionario nonché verso terzi;

14) Il Concessionario introita i corrispettivi per i servizi somministrati curandone la riscossione.

Il Concessionario rinuncia espressamente a qualsiasi corrispettivo da parte del Concedente per la gestione dell'Immobile, dei Veicoli e della Pista.

15) Ogni uso dell'Immobile e dei Veicoli diverso da quelli necessari per la pratica dello sci di fondo necessita di preventivo consenso scritto del concedente e deve essere assistito da specifiche coperture assicurative da documentarsi al momento della richiesta del consenso.

16) Le tariffe per l'utilizzo della pista di fondo dovranno essere definiti di concerto tra Concedente e Concessionario prima dell'apertura del tracciato agli sciatori;

Nel caso di attivazione di nuovi servizi i relativi corrispettivi dovranno essere preventivamente approvati dalla Giunta Comunale e rientreranno nel meccanismo di eventuale adeguamento precedentemente descritto.

17) Entro il 31/07 di ogni anno il Concessionario deve presentare al Concedente il rendiconto finanziario della gestione conclusa.

18) Per la gestione e la conduzione della pista da fondo, il Concedente riconosce al Concessionario un rimborso spese annuo pari a € 5.000,00 (cinquemila//00) oltre all'IVA per tutta la durata della presente convenzione;

19) Nessun indennizzo sarà dovuto dal Concedente al Concessionario qualora l'Immobile, i Veicolo e/o la Pista si rendano inagibili e/o indisponibili, in conseguenza di qualsivoglia motivo, per un periodo non superiore a mesi uno anche se in dipendenza di fattori che possano interessare il Concedente.

Qualora l'inagibilità e/o l'indisponibilità si protraggano il Concessionario potrà

richiedere un risarcimento per il periodo eccedente il mese solo nel caso che il fatto derivi da colpa grave del Concedente; sono comunque esclusi gli eventi imputabili a forza maggiore o caso fortuito.

20) In caso di inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione, accertate dal Concedente e contestate per iscritto al Concessionario (con possibilità per quest'ultimo di presentare, entro 10 (dieci) giorni dalla contestazione, controdeduzioni scritte il Concedente potrà applicare una penalità da un minimo di € 150,00 (euro centocinquanta e centesimi zero) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille e centesimi zero) a seconda della gravità dell'addebito.

In caso di inadempienze gravi o ripetute il Concedente potrà risolvere immediatamente la convenzione senza che il Concessionario possa vantare alcuna pretesa o diritto a risarcimento e fatta salvi i maggiori danni.

21) Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/06, è competente in via esclusiva il foro di Pinerolo. È esclusa la competenza arbitrale.

22) A tutti gli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio come segue:

- CONCEDENTE: Comune di Prali con sede Frazione Ghigo n. 16 – 10060 Prali - TO;

- CONCESSIONARIO ----- con sede in Via -----n. ---- – Città ----- CAP (-----) – Prov (-----) .

23) Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa ampio ed integrale riferimento alle Leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore in materia.

24) Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso, le spese relative saranno a carico della parte inadempiente.

Questo atto occupa numero undici facciate intere e numero dieci righe della dodicesima fin qui.

Fatto, letto e sottoscritto in duplice originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 0602

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente ed integralmente le clausole di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 0602

IL RAPPRESENTANTE LEGALE